



DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta sottosoglia per l'affidamento del servizio finalizzato alla riduzione del rischio e alla prevenzione della dipendenza da sostanze legali ed illegali, rivolto a preadolescenti, adolescenti e giovani da svolgersi nei locali del divertimento serale e notturno di Bologna e in occasione di grandi eventi musicali.

1. PREMESSE

Con determinazione dell'Area Welfare e promozione del Benessere della Comunità, questa Amministrazione ha avviato la procedura per l'affidamento del servizio finalizzato alla riduzione del rischio e alla prevenzione della dipendenza da sostanze legali ed illegali, rivolto a preadolescenti, adolescenti e giovani da svolgersi nei locali del divertimento serale e notturno di Bologna e in occasione di grandi eventi musicali.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è Bologna (BO) codice NUTS ITH55

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione di cui al paragrafo 2 del presente disciplinare.

Codice Identificativo Gara 806270202D Numero della gara 7564270

Il **Responsabile del Procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il dott. Mimmo Cosimo Mosticchio Responsabile U.I. "Programmazione, Amministrazione, Controllo", Area Welfare e Promozione del benessere della Comunità.

L'Autorità di gara è la dott.ssa Maria Adele Mimmi – Capo Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità.

2. SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA-ROMAGNA (SATER)

Per l'espletamento della presente gara, questa Amministrazione si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> (in seguito: sito).

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- la registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 3.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

3. REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile che l'operatore economico sia registrato al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

4. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

4.1 Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1)** Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo del capitolato speciale d'appalto;
- 2)** Disciplinare di gara;
- 3)** Patto di integrità approvato con determinazione dirigenziale del Segretario generale P.G.N. 285457/2014 e successivamente modificato con determinazione dirigenziale P.G. n. 384486/2016;
- 4)** Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) – da compilare sul SATER;
- 5)** Dichiarazioni integrative al Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- 6)** Istanza di partecipazione

La documentazione di gara è disponibile all'indirizzo internet <http://www.comune.bologna.it> **nella sezione "Bandi di gara" dedicata alla presente procedura** e su SATER), accessibile dall'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>

La stazione appaltante non ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto non sussiste l'obbligo di cui all'art. 26, comma 3, del del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

È comunque onere di ciascun operatore economico elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

4.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/> da inoltrare entro **le ore 12.00 del 11/11/2019**. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno **fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato** per la presentazione delle offerte, tramite SATER e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.comune.bologna.it> nella sezione "Bandi di gara" dedicata alla presente procedura

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

4.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

È onere dell'operatore economico concorrente provvedere tempestivamente a modificare i propri recapiti (indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica) secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Agenzia; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

5. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'oggetto dell'appalto è il servizio finalizzato alla riduzione del rischio e alla prevenzione della dipendenza da sostanze legali ed illegali, rivolto a preadolescenti, adolescenti e giovani da svolgersi nei locali del divertimento serale e notturno di Bologna e in occasione di grandi eventi musicali.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	P (<i>principale</i>)	Importo
1	Orientamento e consulenza per la riduzione del rischio e alla prevenzione della dipendenza da sostanze legali ed illegali, rivolto a preadolescenti, adolescenti e giovani da svolgersi nei locali del divertimento serale e notturno di Bologna e in occasione di grandi eventi musicali	85312300 - 2	P	152.016,34
Importo totale a base di gara				152.016,34

L'importo a base di gara è al netto di Iva, e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

L'appalto è finanziato con gli impegni acquisiti con determinazione dirigenziale dell'Area Welfare e Promozione del Benessere della comunità DD/PRO/2019/5230.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € **104.312,34**

6. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

6.1 Durata

La durata dell'appalto per entrambi i lotti (escluse le eventuali opzioni e rinnovi) è di 24 mesi, indicativamente dal 01/01/2020 al 31/12/2021.

6.2 Opzioni e rinnovi

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

E' vietato agli operatori economici partecipare ad entrambi i lotti.

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

8. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16- ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

9. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti.

9.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione al Registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (con individuazione degli estremi di registrazione) o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali o iscrizione ad altri Albi o registri anche regionali, per esercizio di attività rientrante nell'oggetto della presente gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

9.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

L'operatore economico che partecipa alla gara deve aver effettuato un servizio analogo, con buon esito, per lo stesso committente pubblico/privato, nel triennio precedente la pubblicazione del bando di durata continuativa non inferiore a mesi quattro e di importo contrattuale complessivo non inferiore a euro 110.000,00 (iva esclusa).

Per tale requisito dovranno essere indicati: periodo, committente, oggetto, importo.

Per servizi analoghi si intendono i servizi di prevenzione e riduzione del rischio effettuati nell'ambito del divertimento serale o notturno, anche attraverso le Unità mobili di strada.

Per la durata del suddetto servizio analogo, durata non frazionabile, si intende quanto segue: durata del servizio, anche se relativa a più contratti, purché senza soluzioni di continuità.

Per i raggruppamenti temporanei: il requisito di cui al suddetto punto dovrà essere posseduto/dimostrato, per intero, dal capogruppo.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice. In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici la stazione appaltante procederà d'ufficio con la verifica presso le amministrazioni/enti committenti indicati dal concorrente. In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, la comprova avverrà mediante presentazione dei seguenti documenti (da caricare sul sistema AVCPASS): - originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; oppure - contratti e copie di fatture relativi al servizio prestato.

9.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito di idoneità professionale di cui al **punto 9.1** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità tecnico-professionale di cui al precedente **punto 9.2** deve essere posseduto **per intero** dalla mandataria.

9.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di idoneità professionale di cui al punto 9.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, deve essere posseduto:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

10. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, solo se questi ultimi eseguono direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione/Autorità/seggio di gara comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 4.3 al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

11. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice. Per la procedura di autorizzazione al subappalto si applica quando previsto all'art. 105 del Codice. Ai sensi dell'art. 105 comma 4 lett. a) del Codice l'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 1 comma 18 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, fino al 31 dicembre 2020 è sospeso l'obbligo di indicare la terna di subappaltatori in sede di gara.

È necessario, oltre ad indicare nel DGUE l'intenzione di ricorrere al subappalto, **specificare, al punto 16) delle dichiarazioni integrative al DGUE, i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare.**

Resta inteso che, ai sensi del c. 4 dell'Art. 105 del D.Lgs. 50/2016, non potrà essere autorizzato il subappalto ad un'impresa che abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto e che non dimostri l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'Art. 80 del medesimo D. Lgs. 50/2016.

12. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a euro 3.040,33.

Resta salvo quanto previsto all'art.93, comma 7 del Codice, in merito alle riduzioni delle garanzie.

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria comunale;

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari-non-abilitati.pdf>

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** ed allegate sul SATER in una delle seguenti forme:

- in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del su richiamato Decreto;

- sotto forma di copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento

dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, da autentica notarile.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni l'operatore economico segnala nel modulo delle dichiarazioni e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

Condizione	% riduzione
a.1) possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000	50,00%
a.2) microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.	50,00% non cumulabile con la riduzione di cui al punto a.1)
b.1) possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009	Da sola - 30%
b.2) IN ALTERNATIVA AL PUNTO b1): possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001	Anche cumulabile con la riduzione di cui al punto a.1) - (30%+50%)
	Da sola - 20%
c) possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento CE n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.	anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti a1) o a2): (20%+50%)
d) sviluppo di inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064 – 1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.	Da sola 15%
e) possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000 o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC per servizi energetici e certificazione ISO 27001 per il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni	anche cumulabile con le riduzioni di cui ai punti a1), a2), b1), b2), c)
	30% non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2019 e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo dovuto è pari ad Euro 20,00. In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta deve essere collocata sul SATER dal concorrente entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 12.00 del giorno 19/11/2019**.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine perentorio di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante il SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

In ogni caso il concorrente esonera la stazione appaltante e l'Agenzia per lo Sviluppo dei Servizi Telematici da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del sistema.

Il Comune di Bologna si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta tecnica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni integrative al DGUE potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla stazione appaltante sul SATER e sul profilo del committente unitamente alla documentazione di gara.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta

“Documentazione amministrativa”, si applica l’art. 83, comma 9, del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L’offerta vincherà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per 270 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione all’appalto specifico.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta “Documentazione Amministrativa” contiene l’istanza di partecipazione, il DGUE (anche di eventuali ausiliarie e subappaltatori e ausiliarie) e le dichiarazioni integrative allo stesso, nonché la documentazione a corredo, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

16.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo (16,00 euro) preferibilmente secondo il modello reso disponibile dalla stazione appaltante fra la documentazione di gara e denominato “Istanza di partecipazione” e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica il lotto per il quale partecipa e la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente

fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta tecnica e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul SATER anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. La stazione appaltante si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

Il concorrente, sulla domanda di partecipazione, dovrà assolvere l'imposta di bollo secondo quanto previsto dall'art.2, della PARTE I, dell'Allegato A – Tariffa, del DPR 26 ottobre 1972, n.642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e dal D.L.26/04/2013, n.43, convertito con modificazioni dalla L.24/06/2013, n.71 per adeguamento dell'importo (€ 16,00), tramite, alternativamente, le seguenti modalità:

- Copia del Modello F23 (Codice tributo: 456T; Ufficio Ente: TGD) dal quale si evince assolvimento bollo per gara in oggetto con importo dovuto, corredata da dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del DPR 445/00 firmata digitalmente,

oppure

- assolvimento dell'imposta di bollo mediante contrassegno con indicazione sull'offerta del codice numerico composto da 14 cifre e rilevabili dal "contrassegno telematico rilasciato dall'intermediario" (Risoluzione n.89/E del 06/10/2016 Agenzia dell'Entrate). In quest'ultimo caso, si chiede di inserire a sistema, copia del contrassegno con dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del DPR 445/00, firmata digitalmente. L'operatore economico conserverà il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria (articolo 37 del DPR n 642 del 1972).

16.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, compilando il modello presente sul SATER.

Il DGUE presente sul SATER, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'inter-no della busta "Documentazione amministrativa".

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega sul SATER:

- 1) DGUE, redatto compilando il modello presente sul SATER, a firma digitale dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;
- 6) In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto (nel limite massimo del 40%).

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste nella parte III del DGUE (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 9.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al par. 9.2 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

16.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

16.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, utilizzando a tal fine l'allegato "Dichiarazioni integrative al DGUE" predisposto dalla stazione appaltante ed inserito fra la documentazione di gara a SATER e pubblicata sul profilo committente, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. accetta il "Patto di integrità in materia di Contratti Pubblici del Comune di Bologna", approvato con determina dirigenziale PG 285457 dell'08/10/2014 e successivamente modificato con determina dirigenziale PG 384486 del 17/11/2016, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e scaricabile/visualizzabile sul profilo del committente nella sezione "il Comune", sottosezione "Servizi" al seguente link: Codice Comportamento (approvato con Delibera di Giunta PG.n.328983/2013, Progr.n.327/2013, nella seduta del 23 dicembre 2013, e successivamente modificato nella seduta di Giunta del 10/06/2014, Progr. n. 132/2014 P.G. 170006/2014) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
7. dichiara di essere a conoscenza e di accettare, la clausola sociale di cui all'art. 19 del capitolato d'appalto: "L'Appaltatore qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore personale, rispetto a quello di cui si avvale, per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto del contratto, deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dal subentrante."
8. Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
9. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
10. indica nell'istanza di partecipazione i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
11. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
12. attesta di essere informato, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che il trattamento dei propri dati personali conferiti nell'ambito della procedura o comunque raccolti dall'Amministrazione a tale scopo è finalizzata unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.
13. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267: indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.
14. rende le informazioni necessarie ai fini dell'acquisizione della certificazione ex L.68/99, degli accertamenti ex D.Lgs 159/2011 "antimafia" e delle verifiche di cui all'art.95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016.
15. dichiara il possesso di una o più condizioni rilevanti ai fini della riduzione dell'importo della garanzia provvisoria ai sensi del D.Lgs 50/2016 art 93, comma 7.
- 16 Subappalto da compilare solo in caso sia indicata nel DGUE l'intenzione di ricorrere al subappalto che intende affidare in subappalto, nei limiti previsti dalla vigente normativa, le seguenti attività/prestazioni

Le suddette dichiarazioni integrative, di cui ai punti da 1 a 16, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima oppure utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione dalla stazione appaltante (allegato "Dichiarazioni integrative al DGUE") sul SATER e sul profilo del committente fra la documentazione di gara e sottoscritte digitalmente dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

16.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente, oltre ai suddetti documenti, allega sul SATER i seguenti documenti

- copia scansionata del PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria;
- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice: copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice: la documentazione richiesta dal paragrafo 16.2 del presente disciplinare;

- attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, con le modalità sopra indicate;
- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC ;
- eventuale procura, secondo quanto previsto al paragrafo 16.1 del presente disciplinare.
- al fine di una celere e collaborativa conclusione del procedimento, ma NON A PENA DI ESCLUSIONE, la documentazione indicata all'articolo 9.2, comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale dichiarati.

16.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 16.1 del presente disciplinare.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia scansionata dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- **in caso di RTI costituendo:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo 16.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

INDICAZIONE IMPORTANTE: Per tutti i documenti firmati digitalmente si prega di NON inserire nella documentazione le copie scannerizzate dei documenti di identità dei sottoscrittori. LA FIRMA DIGITALE VALIDA APPOSTA AL DOCUMENTO E' SUFFICIENTE AD ATTESTARE L'AUTENTICITA' DELLA FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA – OFFERTA TECNICA

La busta "Offerta tecnica" contiene, per ogni lotto **a pena di esclusione**, i seguenti documenti, da allegare sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>:

- **una relazione tecnico illustrativa** del progetto complessivo, con numerazione univoca e progressiva delle pagine, suddivisa per argomenti come di seguito indicato nei punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

La relazione tecnico illustrativa di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 deve essere sviluppata per un massimo di 25 facciate complessive (escluse eventuali schede e/o tabelle esplicative) utilizzando come formato carattere Arial (o similare) di dimensione 11.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

La Relazione tecnico illustrativa deve essere esposta con chiarezza, precisione, sintesi e completezza seguendo pedissequamente l'ordine degli argomenti sotto riportati indicando per ciascuno il titolo e il numero di riferimento:

Elementi di valutazione	
1	Conoscenza approfondita dei progetti di prevenzione e promozione della salute offerti alla comunità nel territorio della città di Bologna nel mondo della notte e conoscenza della mappa locale dei luoghi più significativi del divertimento notturno. L'operatore economico dovrà descrivere in modo dettagliato e puntuale la propria conoscenza: - dei progetti di prevenzione e promozione della salute offerti alla comunità bolognese: interventi, progetti e servizi offerti, pubblici e privati, con particolare riferimento ai temi delle sostanze legali e illegali; - del territorio di Bologna e delle zone di frequentazione giovanile afferente al divertimento notturno; Si terrà in maggiore considerazione la conoscenza dei luoghi a più alta frequentazione giovanile serale e notturna.
2	Organizzazione operativa e modello di gestione del servizio afferente il luogo del divertimento notturno: locali, pub, discoteche, eventi all'aperto, concerti, etc..
	Modalità e criteri di ingaggio dei gestori. Funzione di apertura contatti con i gestori dei

2.1	<p>locali e raccordo con i rappresentanti delle diverse categorie di esercenti commerciali interessate per: valutazione concertata degli obiettivi di prevenzione e riduzione del rischio del singolo intervento notturno, modalità condivise di monitoraggio sala e primo intervento di soccorso ove necessario, co-costruzione interventi "informativi - formativi" diretti al personale interno o a chiamata dei gestori dei locali</p> <p>L'operatore economico dovrà descrivere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la pianificazione e l'impostazione processo di lavoro, - il modello organizzativo; - l'impostazione metodologica, - le proposte dei criteri e delle modalità di ingaggio dei gestori - le modalità di contatto con i Gestori e il loro personale; - i luoghi scelti per effettuare gli interventi, che potranno comunque essere modificati, previo assenso del Comune
2.2	<p>Funzione di primo counseling ed eventuale avvio ai servizi competenti in caso di bisogni specifici</p> <p>L'operatore economico dovrà descrivere come intende svolgere l'attività sopra descritta, a fronte di emergenti bisogni specifici, avendo riguardo alla diversa casistica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - risposta informativa/orientativa ed eventuale invio al Servizio AREA 15; - indirizzo verso altri sportelli/enti, con particolare riferimento ai Servizi educativi dei Quartieri, - invio ai Servizi Sociali e/o Servizi sanitari competenti per bisogni specifici; - raccordo con i Servizi Sociali e/o i Servizi Sanitari e/o Servizi Educativi competenti qualora si riscontrino situazioni complesse ma già conosciute/in carico al Servizio Sociale Territoriale e/o ai Servizi Sanitari.
2.3	<p>Funzione di "apertura contatti" con enti, associazioni, esercenti commerciali, per la co-costruzione di azioni/eventi locali e modalità di ingaggio dell'utenza principale</p> <p>L'operatore economico dovrà descrivere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la pianificazione e l'impostazione dell'azione/evento, - il modello organizzativo; - l'impostazione metodologica rispetto al comportamento a rischio; - le modalità di contatto con i soggetti da coinvolgere e il target specifico di riferimento che si intende ingaggiare; -le modalità di ingaggio del target -i luoghi scelti per svolgere l'azione/evento -i tempi di realizzazione (anche tenendo conto di eventuali autorizzazioni, relazioni tecniche etc..necessarie)
3	<p>Organizzazione operativa e modello di gestione del servizio afferente al luogo "territorio – i sei Quartieri cittadini"</p> <p>L'operatore economico dovrà descrivere come intende realizzare eventi ed interventi di sensibilizzazione della comunità latamente intesa, in particolare sulla connessione tra "divertimento notturno – uso sostanze legali e illegali", dando spazio altresì alle esperienze positive degli esercenti commerciali virtuosi, anche attraverso una attività di monitoraggio "competente" di zone del territorio bolognese caratterizzate da una presenza significativa di consumi.</p> <p>Dovrà descrivere per ogni azione/evento locale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la pianificazione e l'impostazione dell'evento; - il modello organizzativo; - l'impostazione metodologica rispetto al comportamento a rischio, - le modalità di contatto con i soggetti da coinvolgere e il target specifico di riferimento che si intende ingaggiare; -le modalità di ingaggio del target -i luoghi scelti per svolgere l'azione/evento e i tempi di realizzazione; - i luoghi dove si intende proporre il monitoraggio delle scene di consumo
4	<p>Risorse umane e figure professionali messe a disposizione, in relazione all'impianto progettuale.</p> <p>L'operatore economico dovrà indicare:</p> <p>il personale dedicato alla proposta progettuale con le relative competenze qualificate, e caratteristiche tecniche – professionali;</p> <ul style="list-style-type: none"> -le modalità di reclutamento, aggiornamento e formazione professionale del personale, con riferimento a tempi, modalità e contenuti formativi (anche sui temi dell'emergenza e del primo soccorso sanitario) <p>Devono inoltre essere descritte le modalità e gli strumenti che verranno messi in campo per assicurare continuità al progetto, senza interruzioni e mantenendo la qualità delle prestazioni</p>

	richieste, il contenimento del turnover.
5	Reportistica: indagine, monitoraggio, e analisi sociologica e sociosanitaria dell'approccio al consumo e ai comportamenti a rischio nel mondo della notte, nella relazione con il committente L'operatore economico dovrà descrivere come intende impostare la reportistica di indagine, monitoraggio, e analisi sociologica e sociosanitaria dell'attività in merito alle attività dei punti 2, 3 e 4 sia sul piano quantitativo sia su quello qualitativo in stretto raccordo con la responsabile dell'Unità Intermedia Salute e Città sane dell'Area Welfare e Promozione del Benessere di Comunità.
6	Progettualità migliorativa Elementi migliorativi coerenti della proposta progettuale complessiva, forniti come attività ulteriore non espressamente indicata dal capitolato medesimo, ricomprese nel prezzo offerto.

- **curriculum** delle risorse umane e figure professionali messe a disposizione, in relazione all'impianto progettuale

- segreti tecnici e commerciali (eventuale)

Il concorrente, qualora abbia escluso parti dell'offerta tecnica dall'accesso, deve allegare al SATER l'eventuale dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata "Segreti tecnici e commerciali" contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;
- fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Sarà oggetto di apprezzamento un'esposizione in forma sintetica dei vari argomenti in coerenza con gli aspetti oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 16.1 del presente disciplinare.

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art.48, comma 4, D.Lgs n.50/2016).

Si precisa che gli aspetti inerenti ad esempio il tipo di carattere/numero di facciate sono indicativi e non tassativi fermo restando l'assoluta opportunità del rispetto dei medesimi.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA – OFFERTA ECONOMICA

La busta "Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica è predisposta su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/> con l'indicazione:

- il ribasso percentuale offerto sull'importo complessivo dell'appalto posto a base di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

- l'aliquota iva a cui è soggetto il servizio;
- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art 95, co. 10, del D.Lgs 50/2016;
- la stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art 95, co. 10, del D. Lgs 50/16. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività di impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 16.1 del presente disciplinare.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base di gara.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - MODALITA' ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

Il punteggio totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale a PT+PE dove:

PT = somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica;

PE = somma dei punti attribuiti all'offerta economica.

19.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

I punteggi assegnati sono tutti "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi sono definiti sulla base di coefficienti attribuiti in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Elementi di valutazione		Punti 80	Criteri motivazionali
1	Conoscenza approfondita dei progetti di prevenzione e promozione della salute offerti alla comunità nel territorio della città di Bologna nel mondo della notte e conoscenza della mappa locale dei luoghi più significativi del divertimento notturno. L'operatore economico dovrà descrivere in modo dettagliato e puntuale la propria conoscenza: - dei progetti di prevenzione e promozione della salute offerti alla comunità bolognese: interventi, progetti e servizi offerti, pubblici e privati, con particolare riferimento ai temi delle sostanze legali e illegali; - del territorio di Bologna e delle zone di frequentazione giovanile afferente al divertimento notturno; Si terrà in maggiore considerazione la conoscenza dei luoghi a più alta frequentazione giovanile serale e notturna.	10	La commissione valuterà con maggiore favore una conoscenza approfondita e puntuale dei progetti di prevenzione e promozione della salute offerti alla comunità bolognese, nonché del territorio di Bologna e delle zone con più alta frequentazione giovanile afferente al divertimento notturno; si terrà in maggiore considerazione la conoscenza dei luoghi a più alta frequentazione giovanile serale e notturna.
2	Organizzazione operativa e modello di gestione del servizio afferente il luogo del divertimento notturno: locali, pub, discoteche, eventi all'aperto, concerti, etc..	30	
2.1	Modalità e criteri di ingaggio dei gestori. Funzione di apertura contatti con i gestori dei locali e raccordo con i rappresentanti delle diverse categorie di esercenti commerciali interessate per: valutazione concertata degli obiettivi di prevenzione e riduzione del rischio del singolo intervento notturno, modalità condivise di monitoraggio sala e primo intervento di soccorso ove necessario, co-costruzione interventi "informativi - formativi" diretti al personale interno o a chiamata dei gestori dei locali L'operatore economico dovrà descrivere: - la pianificazione e l'impostazione processo di lavoro, - il modello organizzativo; - l'impostazione metodologica, - le proposte dei criteri e delle modalità di ingaggio dei gestori	15	La commissione valuterà con maggior favore la proposta progettuale più completa, analitica, chiara e centrata sulla massima partecipazione dell'utenza principale, dei gestori e del loro personale ottenuta anche attraverso reti informali già attive ed esistenti che l'aggiudicataria sia in grado di mettere a disposizione in modo immediato. Si valuterà con maggior favore la disponibilità delle prestazioni in orario serale e notturno.

	<ul style="list-style-type: none"> - le modalità di contatto con i Gestori e il loro personale; - i luoghi scelti per effettuare gli interventi, che potranno comunque essere modificati, previo assenso del Comune 		
2.2	<p>Funzione di primo counseling ed eventuale avvio ai servizi competenti in caso di bisogni specifici</p> <p>L'operatore economico dovrà descrivere come intende svolgere l'attività sopra descritta, a fronte di emergenti bisogni specifici, avendo riguardo alla diversa casistica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - risposta informativa/orientativa ed eventuale invio al Servizio AREA 15; - indirizzo verso altri sportelli/enti, con particolare riferimento ai Servizi educativi dei Quartieri, - invio ai Servizi Sociali e/o Servizi sanitari competenti per bisogni specifici; - raccordo con i Servizi Sociali e/o i Servizi Sanitari e/o Servizi Educativi competenti qualora si riscontrino situazioni complesse ma già conosciute/in carico al Servizio Sociale Territoriale e/o ai Servizi Sanitari. 	10	La commissione valuterà con maggior favore le proposte più significative sia di disponibilità oraria delle prestazioni di primo counseling che l'aggiudicataria dovrà garantire, sia di disponibilità di reti formali e informali già attive ed esistenti con i servizi sociali e socio-sanitari integrati che l'aggiudicataria sia in grado di mettere a disposizione in modo immediato.
2.3	<p>Funzione di "apertura contatti" con enti, associazioni, esercenti commerciali, per la co-costruzione di azioni/eventi locali e modalità di ingaggio dell'utenza principale</p> <p>L'operatore economico dovrà descrivere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la pianificazione e l'impostazione dell'azione/evento, - il modello organizzativo; - l'impostazione metodologica rispetto al comportamento a rischio; - le modalità di contatto con i soggetti da coinvolgere e il target specifico di riferimento che si intende ingaggiare; - le modalità di ingaggio del target - i luoghi scelti per svolgere l'azione/evento - i tempi di realizzazione (anche tenendo conto di eventuali autorizzazioni, relazioni tecniche etc..necessarie) 	5	La commissione valuterà con maggior favore la proposta progettuale più completa, analitica, chiara e centrata sulla massima partecipazione dell'utenza principale in connessione con la comunità locale e gli esercenti commerciali, ottenuta anche attraverso reti informali già attive ed esistenti che l'aggiudicataria sia in grado di mettere a disposizione in modo immediato. Verrà valutata con maggior favore la proposta progettuale che descrive in modo puntuale per singoli tipologie di luogo/evento (pub, discoteca, evento all'aperto, concerti etc..) le modalità di ingaggio dell'utenza principale, e di apertura contatti dei gestori, nonché la metodologia che si intende utilizzare in termini di prevenzione e riduzione dei rischi.
3	<p>Organizzazione operativa e modello di gestione del servizio afferente al luogo "territorio – i sei Quartieri cittadini"</p> <p>L'operatore economico dovrà descrivere come intende realizzare eventi ed interventi di sensibilizzazione della comunità latamente intesa, in particolare sulla connessione tra "divertimento notturno – uso sostanze legali e illegali", dando spazio altresì alle esperienze positive degli esercenti commerciali virtuosi, anche attraverso una attività di monitoraggio "competente" di zone del territorio bolognese caratterizzate da una presenza significativa di consumi.</p> <p>Dovrà descrivere per ogni azione/evento locale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la pianificazione e l'impostazione dell'evento; - il modello organizzativo; 	10	La commissione valuterà con maggior favore la proposta progettuale più completa, analitica, chiara e centrata sulla massima partecipazione della comunità locale e degli esercenti commerciali, ottenuta anche attraverso reti informali già attive ed esistenti che l'aggiudicataria sia in grado di mettere a disposizione in modo immediato, nonché una mappa della proposta di monitoraggio dei luoghi del consumo con la tempistica di realizzazione

	<ul style="list-style-type: none"> - l'impostazione metodologica rispetto al comportamento a rischio, - le modalità di contatto con i soggetti da coinvolgere e il target specifico di riferimento che si intende ingaggiare; -le modalità di ingaggio del target -i luoghi scelti per svolgere l'azione/evento e i tempi di realizzazione; - i luoghi dove si intende proporre il monitoraggio delle scene di consumo 		
4	<p>Risorse umane e figure professionali messe a disposizione, in relazione all'impianto progettuale.</p> <p>L'operatore economico dovrà indicare: il personale dedicato alla proposta progettuale con le relative competenze qualificate, e caratteristiche tecniche – professionali;</p> <p>-le modalità di reclutamento, aggiornamento e formazione professionale del personale, con riferimento a tempi, modalità e contenuti formativi (anche sui temi dell'emergenza e del primo soccorso sanitario)</p> <p>Devono inoltre essere descritte le modalità e gli strumenti che verranno messi in campo per assicurare continuità al progetto, senza interruzioni e mantenendo la qualità delle prestazioni richieste, il contenimento del turnover.</p>	15	<p>La commissione valuterà con maggior favore le proposte che prevedono personale dedicato con:</p> <ul style="list-style-type: none"> -capacità di adottare un approccio trasversale e transculturale possibilmente associato a una o più lingue straniere; -competenza formativa, educativa e culturale per lo svolgimento delle attività; - competenza statistica socio-sanitaria e sociologica per lo svolgimento della attività di indagine, monitoraggio e analisi dell'approccio al consumo giovanile riscontrabile nei "luoghi" in cui si sviluppa il progetto: locali del divertimento notturno e diurno, e quartieri cittadini. <p>Si valuterà con maggiore favore le proposte in grado di garantire il contenimento del turno over.</p>
5	<p>Reportistica: indagine, monitoraggio, e analisi sociologica e sociosanitaria dell'approccio al consumo e ai comportamenti a rischio nel mondo della notte, nella relazione con il committente</p> <p>L'operatore economico dovrà descrivere come intende impostare la reportistica di indagine, monitoraggio, e analisi sociologica e sociosanitaria dell'attività in merito alle attività dei punti 2, 3 e 4 sia sul piano quantitativo sia su quello qualitativo in stretto raccordo con la responsabile dell'Unità Intermedia Salute e Città sane dell'Area Welfare e Promozione del Benessere di Comunità.</p>	10	<p>La commissione valuterà con maggior favore le proposte progettuali che garantiscono una reportistica di monitoraggio completa, analitica, chiara e qualitativamente in grado di orientare le progettazioni dell'anno successivo, e fornire informazioni e prospettive sull'andamento del fenomeno del consumo in città.</p>
6	<p>Progettualità migliorativa</p> <p>Elementi migliorativi coerenti della proposta progettuale complessiva, forniti come attività ulteriore non espressamente indicata dal capitolato medesimo, ricomprese nel prezzo offerto.</p>	5	<p>La commissione giudicherà con maggior favore le soluzioni proposte che garantiscano alla stazione appaltante un arricchimento dell'attività in modo significativo e utile alle attività e/o all'utenza</p>

Al fine di garantire un livello minimo di qualità dell'offerta tecnica, si stabilisce una soglia di sbarramento pari a 40 che se non raggiunta comporterà l'esclusione del concorrente.

La verifica circa il raggiungimento della suddetta soglia si effettua prima della riparametrazione prevista.

19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi di valutazione è attribuito dai singoli commissari un coefficiente discrezionale secondo la seguente scala di giudizio:

contenuto insufficiente: coefficiente da 0 a 0,25

contenuto sufficiente: coefficiente da 0,26 a 0,50

contenuto buono: coefficiente da 0,51 a 0,75

contenuto ottimo: coefficiente da 0,76 a 1

Quindi sulla base del giudizio espresso da ciascuno dei commissari e del corrispondente coefficiente medio ottenuto saranno attribuiti i punteggi a ciascun elemento di valutazione (moltiplicando il coefficiente medio assegnato dai commissari per il punteggio massimo previsto per ciascun elemento di valutazione).

La somma dei punteggi assegnati a ciascun elemento di valutazione determinerà il punteggio provvisorio assegnato alla i-esima offerta tecnica.

19.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente variabile da zero a uno, tramite la seguente formula:

Formula con interpolazione lineare

$$Ci = Ra/Rmax$$

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Ra = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

Rmax = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

19.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Il punteggio relativo all'offerta tecnica sarà attribuito mediante la seguente formula:

$$C(a) = \sum [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale degli elementi di valutazione;

W_i = peso o punteggio attribuito all'elemento di valutazione (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i) variabile da zero a uno;

Σ = sommatoria.

Si precisa quanto segue:

- i coefficienti sono da intendersi "provvisori" e verranno trasformati – per ciascuno dei elementi di valutazione, con una procedura di riparametrazione, in coefficienti definitivi riportando ad "1 (uno)" (valore massimo) il coefficiente maggiore ottenuto dalla i-esima offerta per l'i-esimo elemento di valutazione e proporzionando a tale valore massimo i coefficienti provvisori attribuiti nell'ambito del medesimo i-esimo elemento di valutazione alle altre offerte; pertanto qualora – per uno o più dei suddetti elementi - a uno o più concorrenti venga già attribuito un coefficiente pari ad 1 (uno)" (valore massimo), non si procederà alla trasformazione come sopra indicato dei coefficienti provvisori che saranno quindi già da intendersi quali "definitivi";

- in presenza di un'unica offerta ammessa non si procederà ad alcuna riparametrazione fermo restando l'eventuale verifica inerente la congruità dell'offerta complessivamente presentata. Si procederà quindi all'individuazione del punteggio tecnico preliminare costituito dalla somma dei punteggi ottenuti nei singoli elementi di valutazione.

Riparametrazioni

I riparametrazione: al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Il punteggio definitivo per l'offerta economica è attribuito secondo la seguente formula:

Pei= 20 x Ci (ottenuto da Ra/Rmax come descritto al punto 19.3)

PUNTEGGIO TOTALE FINALE

Il punteggio totale finale si otterrà sommando il punteggio totale ottenuto per l'offerta tecnica e il punteggio totale ottenuto per l'offerta economica. Sulla base del punteggio totale finale sarà formulata la graduatoria.

Si precisa che:

- in presenza di un'unica offerta ammessa alla valutazione della Commissione di aggiudicazione, il raggiungimento della suddetta soglia di sbarramento (necessario al fine dell'ammissione alla fase di apertura dell'offerta economica) dovrà essere raggiunto senza alcuna riparametrazione e pertanto già sulla base dei "coefficienti provvisori non riparametrati" e assegnati con le modalità individuate, in presenza di un'unica offerta ammessa alla valutazione della Commissione di aggiudicazione non si procederà dunque ad alcuna riparametrazione fermo restando l'eventuale verifica inerente la congruità dell'offerta complessivamente presentata.
- in presenza di 2 o più offerte ammesse alla valutazione della Commissione di aggiudicazione, il raggiungimento della suddetta soglia di sbarramento (necessario al fine dell'ammissione alla fase di apertura dell'offerta economica) dovrà essere raggiunto già con il cd "punteggio provvisorio" (punteggio ottenuto prima della 1° riparametrazione).

Qualora uno o più concorrenti, all'esito delle procedure di riparametrazione, non abbiano raggiunto il punteggio minimo previsto nella valutazione degli elementi di valutazione tecnico/qualitativa (soglia di sbarramento), rispetto al punteggio massimo attribuibile, non potranno essere ammessi all'apertura dell'offerta economica e verranno quindi escluse dalla gara, e dell'esclusione sarà data immediata comunicazione alle ditte interessate.

Le buste contenenti le offerte economiche degli offerenti che non abbiano raggiunto, nell'esame della parte tecnico – qualitativa almeno un punteggio minimo pari alla soglia di sbarramento non verranno sbloccate sulla piattaforma SATER

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA APERTURA DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **19/11/2019, alle ore 15.00 presso il Comune di Bologna Torre C, Piano 02– stanza 17 Piazza Liber Paradisus, 6 40129 Bologna** e si svolgerà in modalità virtuale attraverso la piattaforma SATER, vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor. La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta per gli operatori economici che intendono partecipare. Gli operatori economici interessati potranno partecipare collegandosi da remoto alla piattaforma secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati sul sito dell'Agenzia <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione dedicata alla presente procedura almeno un giorno prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante SATER almeno un giorno prima della data fissata.

Il seggio di gara istituito ad hoc sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante e presieduto dall'Autorità di gara, procederà, nella prima seduta pubblica virtuale, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER.

Successivamente l'Autorità di gara procederà a:

- a) sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 15;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice. Di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo PEC all'indirizzo comunicato in fase di registrazione al SATER.

Gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara che abbiano presentato offerta potranno visualizzare l'andamento dell'attività di verifica della documentazione amministrativa, seguendo le istruzioni riportate nell'apposita guida per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli

offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

21. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

22. APERTURA DELLE BUSTE - VALUTAZIONE DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, l'Autorità di gara procederà a rendere disponibili sul sistema telematico le offerte ammesse alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, procederà, per i soli concorrenti ammessi, allo sblocco della busta dell'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

Gli operatori economici ammessi alla procedura di gara potranno visualizzare l'andamento dell'attività di ricognizione del contenuto dell'offerta tecnica, seguendo le istruzioni riportate nell'apposita guida per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare, formalizzando lo svolgimento delle sedute riservate in apposito verbale.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 19.4.

La commissione, prima di procedere alla riparametrazione, individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Al termine della valutazione, in sedute riservate, delle offerte tecniche, la commissione procederà, in seduta pubblica virtuale, a dare lettura punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e delle relative riparametrazioni, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti che non hanno raggiunto la soglia di sbarramento. Per gli esclusi l'Autorità di gara procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica virtuale successiva, la commissione procederà allo sblocco delle offerte economiche e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

Gli operatori economici ammessi alla fase di valutazione dell'offerta economica potranno visualizzare l'andamento dell'attività, seguendo le istruzioni riportate nell'apposita guida per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 24.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica virtuale dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a

comunicare, tempestivamente all'Autorità di gara, che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste "Documentazione amministrativa" e "Offerta tecnica";
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente punto 24.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo all'Autorità di gara tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass. Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

L'Autorità di gara, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione da parte del RUP ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula del contratto avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo delle spese di pubblicazione è stimato in Euro 1.400,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento, nonché l'esito delle eventuali verifiche degli stessi, verranno, così come dettagliatamente indicato nella "informativa al trattamento dati" dettagliata nella modulistica allegata al presente documento:

- trattati esclusivamente in funzione e per i fini di legge e del presente procedimento;
- conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del presente procedimento presso l'Area Welfare e promozione del Benessere della comunità del Comune di Bologna - Piazza Liber Paradisus 6 – Torre C – Piano 2° – 40129 Bologna; i dati personali saranno conservati anche per periodi più lunghi esclusivamente ai fini di archiviazione nel pubblico interesse.

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bologna, con sede in piazza Maggiore 6 - 40121 Bologna Responsabile della protezione dei dati personali designato dal Comune di Bologna è la società LepidaSpA (dpo-team@lepida.it).